

Le principali misure fiscali della Manovra 2010

Presento di seguito un utile sintesi del D.L. 78, 31/5/2010 (pubblicato in G.U. n. 125 del 31/5/2010, S.O. n. 114/L) contenente le disposizioni della Manovra correttiva finalizzate alla stabilizzazione finanziaria e alla competitività economica.

Argomento	Disposizioni	Art.
<p>Accertamento: partecipazione dei comuni</p>	<p>Viene potenziata la partecipazione dei comuni alla attività di accertamento fiscale e contributivo mediante segnalazione di elementi utili all’Agenzia delle entrate, alla Guardia di Finanza e all’INPS.</p> <p>L’istituzione del Consiglio tributario all’interno dei comuni con più di 5.000 abitanti è obbligatorio. Quelli con meno di 5.000 abitanti dovranno riunirsi in consorzi per la istituzione del consiglio tributario.</p> <p>Viene regolamentata l’attività dei comuni prevista dall’art. 44 del D.P.R. 600/1973, stabilendo un obbligo di comunicazione.</p> <p>Cresce dal 30 al 33 per cento la quota di maggiori tributi e contributi riscossi, riconosciuta ai comuni a seguito della loro attività di collaborazione. Un DM da emanare entro il 30 giugno 2010 dovrà stabilire la base di calcolo di tale quota riconosciuta ai comuni.</p>	<p>18</p>
<p>Catasto, fabbricati ex rurali, fabbricati con situazione catastale non aggiornata, nuovi obblighi per gli atti di compravendita e di locazione immobiliare</p>	<p>Viene istituita, dal 1° gennaio 2011, l’Anagrafe Immobiliare Integrata gestita dall’Agenzia del Territorio.</p> <p>L’Anagrafe individua per ciascun immobile il soggetto titolare di diritti reali. L’accesso all’Anagrafe è garantito ai comuni. Verrà istituita la attestazione integrata ipotecario-catastale.</p> <p>Entro il 30.9.2010, l’Agenzia del Territorio ultimerà la pubblicazione degli elenchi degli immobili iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità.</p> <p>Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili ex rurali, già individuati in pubblicazioni avvenute fino al 31.12.2009, devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l’Agenzia del Territorio attribuisce una rendita presunta iscritta provvisoriamente in catasto.</p>	<p>19</p>

	<p>Entro il 31.12.2010 i titolari di immobili che abbiano subito interventi edilizi comportanti una variazione di consistenza o di destinazione devono presentare la richiesta di aggiornamento catastale. In mancanza, l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti di conseguenza.</p> <p>Dal 1° luglio 2010, gli atti notarili aventi ad oggetto il trasferimento di immobili devono contenere a pena di nullità gli identificativi catastali, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione del soggetto titolare, circa la conformità dei dati catastali allo stato di fatto. Il Notaio individua gli intestatari catastali e verifica la conformità con i registri immobiliari.</p> <p>Dal 1° luglio 2010, i contratti di locazione immobiliare (e le relative risoluzioni o proroghe) devono contenere i dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione è punita con la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'imposta di registro dovuta.</p>	
Antiriciclaggio: limitazioni all'uso di contanti e titoli al portatore	<p>L'importo massimo per i trasferimenti di contanti e di titoli al portatore, mediante operazioni anche frazionate, viene ridotto da 12.500 a 5.000 euro.</p> <p>I libretti al portatore aventi saldo superiore a tale importo devono essere estinti o ricondotti al limite di 5.000 euro entro il 30 giugno 2011.</p> <p>Vengono inasprite le sanzioni per le violazioni delle norme sull'uso del contante. Il minimo non può mai essere inferiore a 3.000 euro.</p>	20
Elenchi telematici per operazioni Iva superiori a 3.000 euro	<p>Ritornano, con modalità e termini da definire in base ad un futuro provvedimento dell'Agenzia delle entrate, gli elenchi clienti e fornitori per operazioni rilevanti ai fini Iva, aventi importo non inferiore a 3.000 euro. La violazione di tale obbligo è punita a norma dell'art. 11 del D.Lgs. 471/1997 (da 2.065 euro)</p>	21
Redditometro	<p>Vengono modificate le norme sull'accertamento sintetico (art. 38, commi 4 e segg., D.P.R. 600/1973) del reddito delle persone fisiche (cosiddetto "redditometro") con effetto dai redditi per i quali non è ancora scaduto il termine di dichiarazione (cioè dal periodo di imposta</p>	22

	<p>2009 - UNICO 2010).</p> <p>L'accertamento sintetico è consentito sulla base dell'importo delle spese di qualunque genere sostenute nel periodo di imposta salva la prova che il finanziamento di tali spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nell'annualità oppure con redditi esenti o soggetti a ritenuta secca, o legalmente esclusi dalla base imponibile.</p> <p>L'accertamento può altresì basarsi su elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti da un DM dell'Economia, anche in modo differenziato per nucleo familiare e ambito territoriale, con periodicità biennale.</p> <p>L'accertamento sintetico scatta se il maggior reddito supera di almeno il 20% il dichiarato (in precedenza: 25%).</p> <p>Viene introdotto l'obbligo per l'Ufficio di preventivo contraddittorio con il contribuente e di avvio il procedimento di accertamento con adesione. Dal reddito sinteticamente accertato sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del TUIR e si scomputano le detrazioni di imposta spettanti al contribuente.</p>	
Controlli su imprese “apri e chiudi”	Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di avvio sono selezionate per controlli fiscali e contributivi.	23
Controlli su imprese in perdita	Le imprese che presentano, per più di un esercizio, dichiarazioni in perdita fiscale sono selezionate ai fini dei controlli.	24
Ritenuta su bonifici per spese detraibili	I contribuenti che ricevono pagamenti a mezzo bonifici a fronte di prestazioni o cessioni che consentono al committente di beneficiare di oneri deducibili o detrazioni Irpef nella dichiarazione dei redditi subiranno una ritenuta d'acconto del 10% operata dalla banca con modalità da definire in un successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.	25
Rettifiche da transfer price senza sanzioni	La rettifica del reddito delle società che operano con consociate estere in base alla normativa dei “transfer price” (art. 110, comma 7, TUIR) non comporterà sanzioni (ma solo maggiori imposte e interessi), qualora l'impresa predisponga e consegni al Fisco, in sede di verifica, una apposita documentazione, redatta secondo uno schema ministeriale, che attesti i criteri e la congruità dei prezzi applicati rispetto al valore normale. L'esimente spetta a condizione che venga comunicato all'Agenzia	26

	<p>delle entrate, secondo modalità da definire, il possesso della documentazione.</p> <p>Lo schema di documentazione da predisporre sarà approvato dall’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla legge di conversione del D.L. 78/2010. Per gli esercizi anteriori al 2010, la comunicazione sul possesso della documentazione va fatta entro 90 giorni dal provvedimento.</p> <p>Dovrà essere stabilito se l’esonero da sanzioni riguardi anche il settore penale-tributario e l’eventuale disciplina da adottare per accertamenti già notificati.</p>	
Autorizzazione per le operazioni intracomunitarie	<p>Chi intende effettuare operazioni intracomunitarie deve comunicare l’opzione nella denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 633/1972. Entro 30 giorni dalla attribuzione della partita IVA, l’Ufficio può negare tale facoltà.</p> <p>Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di diniego o revoca. Da definire eventuali obblighi di comunicazione per chi già opera con altri paesi Ue.</p> <p>Verrà istituita una banca dati dei contribuenti che operano in ambito intracomunitario.</p>	27
Incrocio dati Inps / Agenzia delle entrate	<p>L’Agenzia delle Entrate eseguirà controlli su contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione pur avendo redditi per i quali sono stati versati i contributi previdenziali (per esempio, colf).</p>	28
Atti di accertamento validi per la riscossione senza necessità di iscrizione a ruolo	<p>A partire dal 1° luglio 2011, e con riferimento ad accertamenti riguardanti il periodo di imposta 2007 e successivi, sono introdotte le seguenti modifiche ai fini della riscossione.</p> <p>Gli accertamenti per imposte sui redditi e IVA contengono anche l’intimazione al pagamento, entro il termine per il ricorso, degli importi in esso indicati, o di quelli previsti per la riscossione provvisoria in caso di impugnazione.</p> <p>Gli atti di cui sopra divengono esecutivi già al momento della notifica e in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, si avvia la procedura dell’agente della riscossione in deroga alle disposizioni sull’iscrizione a ruolo.</p> <p>In presenza di fondato pericolo per la riscossione l’affidamento all’agente della riscossione può essere effettuato (per l’intero importo dovuto in base all’accertamento, comprensivo di sanzioni) decorsi 60 giorni dalla notifica.</p> <p>L’agente della riscossione, in forza del titolo esecutivo costituito dall’accertamento, procede alla espropriazione</p>	29, c. 1

	<p>forzata senza notifica della cartella esattoriale.</p> <p>L'espropriazione forzata è effettuata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.</p> <p>Scattano interessi di mora dal primo giorno successivo al termine per presentare il ricorso, calcolati a partire dalla data di notifica dell'accertamento.</p>	
Transazione fiscale, concordato fallimentare, fallimento e crediti fiscali	<p>La transazione fiscale prevista dall'art. 182-ter della legge fallimentare può riguardare, per le ritenute operate e non versate (oltre che per l'Iva, tributo per il quale la regola era già in vigore) solo la dilazione di pagamento e non anche il pagamento parziale.</p> <p>Alla proposta di transazione devono essere allegati i documenti richiesti dall'art. 161 L.F. per il concordato preventivo, oltre ad una dichiarazione sostitutiva circa la fedeltà dei documenti contabili prodotti.</p> <p>La transazione viene revocata se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.</p> <p>In presenza di domanda di concordato fallimentare, l'agente della riscossione deve richiedere una formale autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Il curatore fallimentare entro 15 gg. dalla nomina comunica i dati per l'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale.</p>	29, c. 2-3-6
Sottrazione al pagamento di imposte	<p>Inasprite le sanzioni penali per chi compie atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento di imposte, sanzioni o interessi (art. 11, D.Lgs. 74/2000). Se la somma supera 200.000 euro, la pena va da un anno a sei anni di reclusione.</p>	29, c. 4
Divieto di compensazione in F24	<p>Dal 1° gennaio 2011, scatta il divieto di compensazione di crediti nel mod. F24 in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di versamento. In caso di violazione, sanzione del 50% di quanto indebitamente compensato.</p> <p>È ammesso il pagamento dei ruoli con crediti relativi alle stesse imposte, con modalità di cui ad un DM da emanare entro 180 giorni.</p>	31
Fondi immobiliari chiusi	<p>Introdotte modifiche alle caratteristiche che devono possedere i fondi comuni di investimento per rispettare la disciplina del D.Lgs. 58/1998. Il patrimonio deve essere raccolto tra una pluralità di investitori sulla base di una predeterminata politica di investimento e gestito in autonomia dai partecipanti. Il fondo risponde delle obbligazioni contratte per suo conto solo con il suo patrimonio.</p>	32

	<p>Entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 78/2010, il Ministro dell'Economia detterà regole attuative delle modifiche.</p> <p>I fondi che non rispettano le nuove regole si adeguano entro 30 giorni dal DM di cui al comma precedente. In sede di adeguamento alle regole del D.L. 78/2010, il fondo deve prelevare un'imposta sostitutiva del 5% sul valore medio dell'ultimo triennio, da versare in tre rate al 31.3.2011 (40%), 31.3.2012(30%), 31.3.2013 (30%).</p> <p>I fondi che non si adegueranno, dovranno deliberare, sempre entro 30 giorni dal DM, lo scioglimento del fondo pagando un'imposta sostitutiva del 7%.</p> <p>L'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva si effettua secondo le norme sulle imposte sui redditi.</p> <p>Viene abrogata la norma sull'esonero da ritenuta per i partecipanti ai fondi immobiliari residenti in stati esteri di white list. Viene inoltre abrogata la disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi a ristretta base che era stata introdotta dal D.L. 112/2008.</p>	
Stock option per dirigenti di banche	<p>Per i bonus e le stock option, che eccedono il triplo della retribuzione fissa, attribuiti a dirigenti e co.co.co (amministratori) del settore bancario e finanziario, si applica una addizionale IRPEF del 10%. L'addizionale è trattenuta dal sostituto con regole previste per le imposte sui redditi.</p>	33
Codice fiscale dei non residenti	<p>Obbligo di indicare il codice fiscale dei clienti negli atti delle banche e delle finanziarie, riguardanti l'apertura o la chiusura di rapporti continuativi. L'obbligo di codice fiscale nei suddetti atti non può più essere sostituito, per i non residenti, dalla indicazione dei soli dati anagrafici.</p>	34
Accertamento per il consolidato fiscale	<p>Introdotte specifiche regole normative per l'accertamento IRES delle società in consolidato fiscale.</p> <p>L'accertamento relativo al mod. Unico individuale spetta all'Ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione. La rettifica della dichiarazione singola è effettuata con un solo atto notificato sia alla consolidata che alla consolidante, che sono litisconsorti necessari.</p> <p>Con l'atto vengono applicate anche l'IRES e le sanzioni. Possibile, da parte della consolidante, richiedere l'utilizzo in compensazione delle perdite del periodo indicate nella dichiarazione del consolidato e non utilizzate. I termini per ricorrere sono in questo caso sospesi per 60 gg..</p> <p>Disciplinata anche la procedura di accertamento con adesione nel consolidato, che si svolge (con la presenza sia della consolidata che della consolidante) avanti l'Ufficio presso cui è stato presentato il mod. UNICO individuale. Anche in questo caso, è possibile chiedere</p>	35

	<p>l'utilizzo di perdite del gruppo.</p> <p>Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni dalla legge di conversione del D.L. 78/2010, indicherà il contenuto della istanza per l'utilizzo di perdite del consolidato a riduzione del maggior reddito accertato alla singola società.</p> <p>Le norme entrano in vigore dal 1° gennaio 2011 con riguardo a periodi di imposta per i quali sono ancora pendenti i termini per l'accertamento (esercizio 2006 e successivi).</p>	
Divieto di operare con paesi a rischio riciclaggio	<p>Il Ministro dell'Economia predisporrà una black list di Paesi nei confronti dei quali scatterà il divieto di operare per i soggetti tenuti agli adempimenti anti riciclaggio (banche, finanziarie, professionisti, ecc.). Il divieto riguarderà ogni prestazione professionale o rapporto continuativo in cui sia parte una società fiduciaria, o un trust, oppure una società anonima o ancora una società controllata attraverso azioni al portatore, che abbia sede in uno di detti Paesi.</p>	36, c. 1
Antiriciclaggio: operazioni sospette da segnalare all'UIF	<p>È considerato elemento di sospetto, ai fini dell'obbligo di segnalazione all'UIF per i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio, il ricorso frequente o ingiustificato, anche se non in violazione del limite di 5.000 euro, ad operazioni in contanti. In particolare, configura elemento di sospetto il prelievo o il versamento in contante presso banche per importi non inferiori a 15.000 euro.</p> <p>Inasprite le sanzioni per la violazione degli obblighi rafforzati di verifica della clientela.</p>	36, c. 1
Partecipazione a gare per lavori pubblici di operatori di black list	<p>Gli operatori economici con sede nei territori delle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, possono partecipare a procedure per aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi del D.Lgs. 163/2006, solo previa autorizzazione del Ministero dell'economia. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla comunicazione dei dati dei titolari effettivi delle imprese estere. La norma si applica anche in deroga ad eventuali accordi bilaterali stipulati dall'Italia.</p>	